

(N. 2073)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa dei Senatori AGOSTINO, GIACOMETTI, RODA e MARIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1957

Modificazioni al testo unico per la finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, ben lungi dal costituire una postulazione di avanguardia, non fa che rispondere ad esigenze largamente sentite nel Paese, delle quali si sono fatti interpreti, in numerose occasioni, anche moltissimi amministratori locali di ogni tendenza, che giustamente considerano essere l'imposta di famiglia, pur con gli inconvenienti dovuti ad una legislazione ancora inadeguata, forse l'unica che possa dirsi in armonia con la Costituzione ed abbia una sua peculiare capacità di strumento di perequazione tributaria.

D'altra parte nessuno può contestare che sia ormai uno dei pilastri basilari della finanza comunale, la quale sarebbe seriamente compromessa, se tale tributo non venisse difeso contro le frequenti evasioni, che l'esperienza ha dimostrato particolarmente facili a praticarsi, specie attraverso trasferimenti di residenza.

Il primo articolo è predisposto appunto a tale fine. Esso non può arrecare danno alcuno

ai contribuenti onesti, e può invece essere di remora per quelli che vogliono decampare dai loro doveri tributari, cambiando residenza, magari accordandosi con amministratori che promettano di secondarne gli ingiusti disegni, pur di incrementare a buon mercato i propri bilanci comunali.

Col secondo articolo, invece, si è inteso adeguare meglio la imposta ai criteri di progressività previsti dall'articolo 53 della Costituzione, la quale non ha voluto certo stabilire dei privilegi a favore dei contribuenti più ricchi.

Alla stregua delle norme vigenti, per i possessori di redditi superiori alle lire 12 milioni annue, i quali in Italia sono moltissimi ed in continuo aumento anche a causa della svalutazione monetaria, praticamente non giova la progressività delle aliquote, dato che l'attuale aliquota massima del 12 per cento si applica indiscriminatamente a tutti i redditi da lire 12 milioni in su, i quali così sono ingiustamente accomunati in un'unica sorte. Con questo sistema, mentre la progressività colpisce interamente i redditi meno elevati, par-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tendo nella generalità dei casi da imponibili tanto bassi che prescindono persino dal rispetto effettivo del fabbisogno fondamentale di vita per una esistenza decorosa, d'altro canto ne sono esclusi proprio i redditi più cospicui, per i quali il 12 per cento suindicato si trasforma in aliquota fissa, con la conseguenza che l'imposta diventa proporzionale. Infatti, col 12 per cento è regolato chi possiede un reddito di 12 milioni all'anno, e col medesimo 12 per cento è regolato un reddito di 50, 100, 300, o addirittura 500 e più milioni all'anno; ciò che nella Patria del diritto è a dirsi assurdo e non tollerabile. E l'adozione di un tanto elementare provvedimento riparatore consentirebbe appunto ai Comuni ed alle Giunte provinciali amministrative di rivedere i criteri di valutazione del minimo vitale a favore delle famiglie meno provvedute, senza sacrificio per le pubbliche entrate, le quali sarebbero incrementate con l'adeguamento nella progressività delle aliquote.

Perciò nell'articolo in esame si sono rivedute le aliquote in uso, in maniera da portarle gradualmente, per i redditi più elevati, sino ad un massimo del 50 per cento, il quale non può essere ritenuto eccessivo quando si consideri che nei paesi più civili, anche ad economia capitalistica, la progressività delle imposte si attua con aliquote che raggiungono l'80 per cento ed anche lo sorpassano.

Infine, l'articolo 3 risolve, nella maniera che ci è sembrata più semplice, una grave divergenza di interpretazione della legge, la quale si è sviluppata in questi ultimi tempi in termini sempre più regressivi, essendo sembrato

lecito negare che con l'abrogazione dell'articolo 119 del testo unico per la finanza locale si fosse voluto restituire ai Comuni la facoltà di accertare direttamente ed autonomamente i redditi tassabili ai fini dell'imposta di famiglia.

In realtà l'articolo 119, — prevedendo che a favore dei contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato, le aliquote dell'imposta di famiglia dovessero essere applicate agli imponibili, al netto della quota di detrazione per carichi di famiglia i quali fossero serviti di base alla determinazione —, costituiva una eccezione di privilegio alla regola stabilita dall'articolo 117; ed infatti, all'indomani della sua approvazione, avvenuta in forza del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, il Ministro delle finanze, con sua circolare del 23 marzo 1945, n. 1-2/1287 spiegava: « I Comuni, agli effetti dell'imposta di famiglia, dovranno d'ora in poi procedere all'accertamento diretto ed autonomo di tutti i redditi del contribuente, indipendentemente dagli accertamenti eseguiti agli effetti dell'applicazione della imposta complementare ».

Per la stessa materia trattata da questo terzo articolo è già dinanzi al Senato un disegno di legge presentato dagli onorevoli Cenini, Tomè, ed altri: il che dimostra quanto stia a cuore della maggioranza del Paese, che ha trovato così pronta eco in questo ramo del Parlamento, tale delicata questione, la quale è legata ai principi della autonomia locale ed interessa al tempo stesso gravemente la finanza dei Comuni, i quali rischiano di subire un danno di oltre 20 miliardi all'anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 116 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'imposta di famiglia non è dovuta che in un solo Comune. I contribuenti che trasferiscano la propria residenza in altro Comune, continuano a pagare la imposta nel Comune di origine per la durata di due anni. Nel biennio è compreso l'anno di trasferimento, se questo è stato effettuato entro il 1° settembre ».

Art. 2.

La lettera c) del primo comma dell'articolo 118 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

« c) le aliquote da non superare il 50 per cento e da graduare in ragione diretta ed inversa della popolazione ».

Art. 3.

L'articolo 119 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, già abrogato con l'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è ripristinato nella forma seguente:

« Agli effetti dell'imposta di famiglia, i Comuni procedono in modo diretto ed autonomo all'accertamento dei redditi e dei proventi dei contribuenti. Gli uffici finanziari dello Stato sono tenuti a fornire ai Comuni le notizie relative ai propri accertamenti ».